



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

Convenzione per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense

tra

il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II numero civico 132, Codice Fiscale 80018670655, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore pro tempore, prof. Giovanni Sciancalepore, nato a Salerno il 21/03/1967, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, con sede in Lagonegro, Via Napoli. C.F. 91000010768, in persona del Presidente pro tempore Avv. Gerardo Cappelli, nato a Sala Consilina il 4/03/1956

- **Visto** che l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di laurea in giurisprudenza costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione professionale del giurista, sia dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed esercitazioni pratiche che dal punto di vista del progressivo inserimento dello studente nello specifico contesto della professione forense;

- **visto** l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano stipulare con gli Atenei convenzioni per la disciplina dei rapporti reciproci

- **visto** l'art. 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- **visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

- **vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della

medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale:

- **visto** in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lagonegro_ esclusivamente a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale semestre idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.
2. I Consigli dell'Ordine e l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza possono stipulare ulteriori convenzioni/regolamenti attuativi della presente, anche al fine di prevedere forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, nonché forme di collaborazione con i singoli studi professionali al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.

Articolo 2 (Anticipazioni di un semestre di tirocinio)

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, se in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha facoltà di assegnare un numero massimo di n. 6 crediti formativi (CFU) al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio anticipato, a valere come attività formativa facoltativa e con corrispondente riduzione per il tirocinante del numero di crediti da conseguire per l'attività formativa obbligatoria prevista dal piano di studi.

Articolo 3 (Domanda di anticipazione)

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge n. 247/2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine competente ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente convenzione nonché all'articolo 17 comma 1, lettere a) d) e f), g) ed h) della legge n. 247/2012;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si volgerà il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento;
 - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, che sia sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c), della legge n. 247/2012, il semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali.

con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in tale caso il comma 1 del presente articolo e le necessarie verifiche sono compiute dal Consiglio dell'Ordine.

3. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7. della legge n. 247/2012. In caso di inutile decorso di detto termine, l'interessato può rivolgersi direttamente al Consiglio Nazionale Forense entro i successivi 10 giorni.

Articolo 4 (Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio)

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per **almeno dodici ore alla settimana**, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge n. 247/2012.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza può convenire con i Consigli degli Ordini l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, tali corsi o parti specifiche di essi potranno essere affidati anche ad avvocati che abbiano maturato adeguata e comprovata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando per quanto possibile di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle

udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il professionista garantisce, altresì, che il tirocinante acquisisca esperienza e nozioni nelle materie del P.C.T., deontologia e ordinamento forense e tecnica di redazione atti e pareri.

6. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre deve essere pari a venti.
7. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 5 (Relazione finale)

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta anche dal professionista, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento, da depositare presso il Consiglio dell'Ordine competente.
2. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore del Dipartimento comporta l'assegnazione dei CFU previsti in relazione al proficuo svolgimento del tirocinio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, c. 2, della presente convenzione.

3. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere preliminarmente sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 6 (Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso.
2. Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione mediante congruo preavviso di mesi 3, inviato per raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantito il compimento dei tirocini in corso.

Articolo 7 (Disposizione finale e di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge n. 247/2012 e del regolamento.

Fisciano 28 maggio 2018

Il Direttore del Dipartimento di scienze Giuridiche

Prof. Giovanni Sciancalepore



Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Prof. Giovanni Sciancalepore



Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro

Avv. Sebastiano Tanzola, Delegato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine

